



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA

All' art. 90 bis. c.p.p. la legge riconosce i seguenti diritti e facoltà alla

PERSONA OFFESA DAL REATO

- A) Per l'esercizio dei propri diritti e delle facoltà attribuite dalla legge, secondo l'art. 101 c.p.p., può nominare un difensore di fiducia con le seguenti modalità:
- a) con dichiarazione resa alla stessa autorità procedente;
 - b) con dichiarazione consegnata all'autorità procedente dallo stesso difensore o trasmessa con raccomandata;

Il difensore ha la facoltà di svolgere le investigazioni difensive previste dagli artt. 391 bis e seguenti c.p.p. e, secondo l'art. 33 disp.att. c.p.p., *“il domicilio della persona offesa dal reato che abbia nominato un difensore si intende eletto presso quest'ultimo”*.

Può presentare denuncia o querela (contenente gli elementi essenziali del fatto che intende denunciare) con le formalità di cui all'art. 337 c.p.p. , oralmente o per iscritto presso ogni: stazione di Carabinieri, ufficio della Polizia di Stato, ufficio della Guardia di Finanza, ufficio della Polizia Locale, ed anche presso la Procura della Repubblica, nonché presso ogni altro ufficio di polizia giudiziaria, ed anche ad un Agente Consolare all'estero.

La denuncia può essere presentata personalmente oppure a mezzo di un procuratore speciale, se è presentata per iscritto deve essere sottoscritta dallo stesso denunciante o da un suo procuratore speciale; in detta ipotesi la procura deve essere rilasciata per

atto pubblico o scrittura privata autenticata, che deve indicare l'oggetto per cui è conferita ed i fatti cui si riferisce e che deve essere allegata alla denuncia;

Si informa che, per determinati reati espressamente previsti dalla legge, il procedimento potrà avere corso soltanto se vi è querela della persona offesa e cioè *espressa richiesta di punizione dell'autore del fatto denunciato*.

Può presentare personalmente querela anche il minore che ha compiuto gli anni 14.

In particolare sono procedibili a querela i reati di: lesioni volontarie (salve le ipotesi aggravate previste dalla legge), gli atti persecutori e la violenza sessuale.

Il termine per la presentazione della querela (salvo rinuncia espressa o tacita) è, in generale, di tre mesi dal giorno della notizia del fatto, e la querela può essere rimessa prima della condanna del soggetto riconosciuto responsabile.

Il termine per la presentazione della querela è di sei mesi per i delitti di:

- a) violenza sessuale (salvo il caso che il delitto sia aggravato o commesso in danno di minore degli anni 18), e non è consentita la remissione;
- b) di atti persecutori (salvo che commessi nei confronti di minori o persona con disabilità, o se connesso con altro delitto procedibile di ufficio) e la remissione è consentita solo in forma "processuale";

La querela è, comunque, irrevocabile, se gli atti persecutori sono stati commessi mediante "minacce reiterate" gravi o commesse "con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte" (art. 612 c.2 e 339 c.p.).

Al diritto di presentare querela si può rinunciare, in modo espresso ed anche tacito; il minore che ha compiuto gli anni 14 può proporre querela anche se il genitore o il curatore vi abbiano rinunciato.

La persona offesa nel corso delle indagini e del processo, può esercitare i diritti e le facoltà espressamente previsti dalla legge (art. 90 c.p.p.) in ogni stato e grado del procedimento, può presentare memorie, e indicare elementi di prova (eccetto che nel giudizio di Cassazione); ha anche diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, ha diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto; ha facoltà di partecipare alle udienze;

B) La persona offesa ha anche facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni (ossia in ordine al tipo di reato iscritto ed alla persona alla quale è attribuito in qualità di indagato) come previsto dall'articolo 335, commi 1 e 2 c.p.p. presentando apposita richiesta, personalmente o a mezzo del difensore nominato, presso la competente Procura della Repubblica; **Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi 6 mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato del medesimo;**

C) A cura del Pubblico Ministero, verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento, nel caso in cui il delitto sia stato commesso con “violenza alla persona”. In detta ipotesi, **entro 30 giorni** dalla notifica dell’avviso, potrà prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari;

In tutti gli altri casi verrà avvisata della richiesta di archiviazione del procedimento purchè nella denuncia, nella querela, o successivamente, abbia espressamente dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale richiesta di archiviazione, ed il termine per presentare opposizione è di **20 giorni**.

D) La persona offesa ha facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato, secondo le vigenti disposizioni, ed in particolare :

-“Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore ad € 11.369,24 (limite vigente nel 2014 e adeguato ogni due anni).

Salvo quanto previsto dall’art.92 (il limite di reddito è elevato di € 1032,91 per ognuno dei familiari conviventi), se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante.

Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.

Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti del nucleo familiare con lui conviventi.”

Può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito -sopra indicati-:

1) la persona offesa dai reati di cui agli articoli: a) 572 (maltrattamenti contro familiari e conviventi); b) 583 bis (mutilazione organi genitali); c) 612 bis (atti persecutori); d) 609-bis (violenza sessuale); e) 609-quater (atti sessuali con minorenne); f) 609-octies (violenza sessuale di gruppo);

2) il minorenne persona offesa dei reati di cui agli articoli: a) 600 (riduzione o mantenimento in schiavitù); b) 600-bis (prostituzione minorile); c) 600-ter (pornografia minorile); d)600-quinquies (iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile); e) 601 (tratta di persone); f) 602 (acquisto e alienazione di schiavi); g) 609-quinquies (corruzione di minorenni); h) 609-undecies (adescamento di minorenni)".

L’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, a pena di inammissibilità, deve essere sottoscritta dall’interessato ed autenticata dal difensore ovvero con le modalità previste dal DPR n.445/2000;

L’istanza, in carta semplice, a pena di inammissibilità, deve contenere quanto indicato espressamente nell’art. 79 del DPR n.115/2002;

E) Se non conosce la lingua italiana la persona offesa può esercitare il diritto alla traduzione di atti del procedimento con le seguenti modalità:

- se vuole o deve fare una dichiarazione in lingua straniera, anche per iscritto, viene nominato un interprete e la dichiarazione viene tradotta;
- se intende partecipare all'udienza e ne fa richiesta sarà assistita da un interprete;
- ha diritto alla traduzione gratuita di atti, o parti degli stessi, che contengono informazioni utili all'esercizio dei suoi diritti;
- se presenta denuncia o propone querela dinanzi alla Procura della Repubblica conosciuta. Negli stessi casi ha diritto di ottenere, previa richiesta, la traduzione in una lingua a lei conosciuta dell'attestazione di ricezione della denuncia o della querela.

F) Sono previste misure a protezione della persona offesa di determinati delitti.

In particolare, qualora l'autore dei fatti denunciati sia un prossimo congiunto o un convivente, la vittima ha facoltà di richiedere, a sua tutela, che sia adottata, a carico dell'autore del fatto, la misura cautelare dell' "*allontanamento dalla casa familiare*" (art. 282 bis c.p.p.), con contestuale divieto di avvicinamento a determinati luoghi da lei abitualmente frequentati, oppure la misura del "*divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa*" (art. 282 ter c.p.p.).

La persona offesa ha diritto di ricevere, ai sensi dell'art. 282 quater comma 1 c.p.p. comunicazione dell'applicazione delle misure cautelari dell'"allontanamento dalla casa familiare" e del "divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla stessa e dai prossimi congiunti" nei confronti dell'autore del delitto e può segnalare l'esigenza di evitare che il luogo dove abitualmente dimora risulti negli atti portati a conoscenza dell'indagato.

Ove ne faccia richiesta (fatta salva l'ipotesi in cui risulti pericolo concreto di un danno per l'autore del reato) nei procedimenti a carico dell'autore per fatti denunciati in suo danno, nel caso di delitti commessi con "violenza alla persona" ha diritto a ricevere immediata comunicazione dei provvedimenti di:

1. "evasione" del detenuto in custodia cautelare, o in espiazione di pena definitiva;
2. "scarcerazione", per cessazione della espiazione di una pena detentiva;
3. cessazione di una misura di sicurezza detentiva (REMS e Casa di cura e di custodia)

La persona offesa straniera, vittima di sfruttamento della prostituzione, o di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.) che si trovi in situazione di violenza o di grave sfruttamento può chiedere il "soggiorno per motivi di protezione sociale", alle condizioni previste dall'art. art. 18 bis D.L.vo 286/1998;

Ove dichiarati di soggiornare o risiedere in Italia e manifesti l'intenzione di risiedere o soggiornare in altro Stato della Comunità Europea, nei procedimenti nei quali ha assunto la veste di "*persona protetta*" ed a carico dell'autore delle condotte violente in suo danno sia stata emessa la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa

familiare (art. 282 bis c.p.p.) o del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (art. 282 ter c.p.p.), ha facoltà di chiedere al giudice che ha adottato detto provvedimento l'emissione di "ordine protezione europeo".

La richiesta può essere presentata anche dal rappresentante legale della persona protetta. Nella richiesta devono essere indicati, a pena di inammissibilità, il luogo in cui la persona protetta ha assunto o intende assumere la residenza, la durata e le ragioni del soggiorno.

G) Nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato, le denunce e le querele verranno trasmesse dal Procuratore della Repubblica al Procuratore Generale presso la Corte di Appello affinché ne curi l'invio all'autorità giudiziaria competente».

Inoltre, ove ricorrano i presupposti, potrà richiedere l'emissione di "ordine protezione europeo", come indicato al punto che precede;

H) Nella eventualità di violazione dei propri diritti può presentare memorie e denunce all'autorità giudiziaria procedente, ovvero a tutti gli uffici di polizia giudiziaria, rappresentando i fatti che ritiene avvenuti in violazione dei suoi diritti;

I) Può chiedere informazioni sui procedimenti in cui è persona offesa, anche a mezzo del difensore nominato, rivolgendosi, nella fase delle indagini preliminari, ai competenti uffici della Procura della Repubblica e successivamente ai competenti uffici del Tribunale mediante presentazione di istanze e richieste nella cancelleria del giudice che procede;

L) Alle persone offese che devono rendere dichiarazioni al Pubblico Ministero, o su delega dello stesso, alla polizia giudiziaria, e che non sono residenti nel luogo dove sono citati a comparire, spetta il rimborso delle spese di viaggio, per andata e ritorno, pari al prezzo del biglietto di seconda classe sui servizi di linea o al prezzo del biglietto aereo della classe economica, se preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria. Se tali servizi non esistono, il rimborso delle spese di viaggio è riferito alla località più vicina per cui esiste il servizio di linea.

L'uso del taxi è rimborsato soltanto se espressamente e preventivamente autorizzato. Spetta, inoltre, l'indennità di euro 0,72 per ogni giornata impiegata per il viaggio, e l'indennità di euro 1,29 per ogni giornata di soggiorno nel luogo dell'esame. Quest'ultima è dovuta solo se i testimoni sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza almeno un giorno intero, oltre a quello di partenza e di ritorno.

Analoghe le disposizioni per le persone offese che sono citate a comparire come testimoni davanti al Giudice.

La richiesta di autorizzazione e quella di liquidazione delle predette indennità, debitamente documentate (anche con deposito dei biglietti in originale), devono essere presentate all'autorità giudiziaria che ha disposto la citazione.

M) E' possibile chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato in quanto l'art. 185 c.p. prevede che "ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma delle leggi civili" e

che, “ove abbia cagionato un danno, patrimoniale o non patrimoniale, obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che debbono rispondere per il fatto di lui”.

Il risarcimento può essere richiesto a mezzo della costituzione di parte civile nel processo penale, oppure promuovendo azione civile davanti al competente Tribunale o al Giudice di Pace.

Entrambe dette iniziative devono essere attivate attraverso la nomina di un difensore.

N) Qualora sia persona offesa di un reato procedibile a querela di parte ed abbia tempestivamente e validamente presentato detta querela, il procedimento potrà essere definito con remissione della querela nelle forme ed alle condizioni di cui agli artt.152 e seguenti del codice penale, prima della condanna del responsabile, salvo che la legge disponga diversamente;

In ogni caso la remissione della querela per produrre l'effetto estintivo deve essere accettata, espressamente o tacitamente, dal querelato;

Tuttavia, è irrevocabile la querela per il delitto di violenza sessuale, e quella per il delitto di atti persecutori se commessi mediante “minacce reiterate” gravi o commesse “con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite o con scritti anonimi, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte” (art. 612 c.2 e 339 c.p.):

Se il reato è procedibile a querela di parte e rientra nella competenza del Giudice di Pace il procedimento può essere definito favorendo, su impulso del giudice, la conciliazione fra le parti e dunque la remissione della querela, anche mediante un'attività di mediazione di centri e strutture pubbliche presenti sul territorio;

O) Nei procedimenti nei quali l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova con conseguente estinzione del reato in caso di buon esito della prova, ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie;

Analogamente, ha diritto di essere interpellata e di interloquire presentando memorie, nella ipotesi in cui, essendo applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, il Pubblico Ministero avanzi richiesta di archiviazione in tal senso.

P) Nel Circondario di competenza della Procura di Roma sono presenti strutture sanitarie, case famiglia, centri anti violenza e case rifugio, il cui elenco ed i relativi recapiti potranno essere consultati accedendo ai siti istituzionali;

In particolare si rappresenta che:

- 1) per informazioni le vittime di violenza e di atti persecutori possono contattare il numero telefonico (h 24) **1522** del Dipartimento per le Pari Opportunità;
- 2) che sul sito www.pariopportunita.gov.it/ di detto dipartimento sono anche indicati altri numeri telefonici utili da contattare: “*antidiscriminazioni*”, “*antitratta*” e contro le “*mutilazioni degli organi genitali femminili*”;

3) per informazioni dettagliate sulle strutture sanitarie potranno accedere al sito del Ministero della Salute: www.salute.gov.it/ .

Inoltre, per ulteriori informazioni e notizie, la persona offesa può accedere al sito internet della Procura della Repubblica di Roma all'interno del quale è contenuta una sezione dedicata alle notizie utili alla persona offesa dal reato.